

Piani di risparmio a lungo termine (Pir). Le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022

Pubblicata la [circolare n. 10/E del 4 maggio 2022](#) con cui le Entrate forniscono indicazioni sulla nuova disciplina dei Piani di risparmio a lungo termine (Pir), in seguito alle modifiche apportate dalla [legge di Bilancio 2022](#). Tra i chiarimenti forniti, l'Agenzia illustra le novità in materia di innalzamento della soglia dei limiti di investimento nei PIR ordinari e chiarisce con esempi pratici di facile comprensione come comportarsi in caso di piani di risparmio attivati sotto la precedente disciplina.

I nuovi limiti al *plafond*

La legge di Bilancio 2017 ha introdotto un regime di non imponibilità per gli investimenti operati tramite Piani individuali di risparmio a lungo termine che rispettino determinati requisiti, a partire dall'obbligo di mantenere gli investimenti per almeno 5 anni. In base alle modifiche operate dalla legge di bilancio 2022, l'importo investito nel PIR ordinario non può superare il *plafond* complessivo di 200mila euro (la precedente soglia era di 150mila euro), con un limite di *plafond* annuo di 40mila euro (in questo caso la precedente soglia era di 30mila euro). **Questi nuovi limiti di investimento si applicano agli investimenti effettuati nei PIR ordinari a decorrere alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2022, ossia dal 1° gennaio 2022, a prescindere dalla data di costituzione del piano.**

Come comportarsi in caso di piani attivati sotto la precedente disciplina

La circolare fornisce alcuni esempi pratici per chiarire meglio la portata delle modifiche normative. In caso di un PIR *ordinario* costituito nel 2017, per esempio, in cui ogni anno sia stato investito il limite annuale pro tempore vigente (euro 30.000), il contribuente potrà investire nel 2022 euro 40.000 e nel 2023 i restanti euro 10.000 per raggiungere il nuovo limite complessivo di 200mila euro. Nel caso invece di un PIR *ordinario* costituito nel 2020 nel quale sia stato investito ogni anno il limite annuale vigente fino al 31 dicembre 2021 (30mila euro), il contribuente potrà investire 40mila euro per ogni anno dal 2022 al 2024 e nel 2025 i restanti euro 20.000 (in modo da raggiungere il nuovo limite complessivo di 200mila euro).

Le novità per i *Pir Alternativi*

In seguito all'entrata in vigore della [legge di Bilancio 2022](#), è adesso possibile detenere, contemporaneamente ad un PIR *ordinario*, più di un PIR *Alternativo*. L'Agenzia per chiarisce che non è possibile cointestare un PIR *Alternativo* a più persone. In ogni caso, il fatto che una persona fisica possa detenere più di un PIR *Alternativo* non ha conseguenze sull'ammontare di risorse che possono essere investite in questo tipo di piano di investimento. Restano confermati, quindi, i limiti di investimento dei PIR *Alternativi* che adesso valgono complessivamente. A prescindere dal numero di PIR *Alternativi* detenuti, infatti, il *plafond* complessivo massimo è di 1.500.000 euro, con un limite per ciascun anno

solare di 300mila euro.

Le modifiche al credito d'imposta

Secondo le vecchie regole, per i PIR *Alternativi* costituiti dal 1° gennaio 2021 i contribuenti potevano fruire di un credito d'imposta pari alle eventuali minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati, derivanti dagli investimenti in *strumenti finanziari qualificati* effettuati entro il 31 dicembre 2021, a condizione che gli investimenti siano detenuti per almeno cinque anni e il credito d'imposta non ecceda il 20 per cento delle somme investite negli strumenti. La legge di bilancio 2022 ha previsto nuove regole per il credito d'imposta legato agli investimenti qualificati effettuati nel 2022, rimodulando sia l'ammontare del credito sia il termine entro cui detto credito può essere utilizzato. In base alle modifiche normative, infatti, il credito d'imposta previsto in relazione agli investimenti qualificati effettuati nel 2022 è pari al 10 per cento dell'ammontare degli investimenti in strumenti finanziari qualificati risultanti alla data di realizzo della minusvalenza. Il credito va utilizzato in quindici anni, in quote di pari importo. Sulla base delle modifiche normative, ai fini della determinazione dell'ammontare massimo di credito d'imposta spettante, andranno prese in considerazione sia le somme investite negli strumenti finanziari qualificati nel corso del 2021, sia le somme investite negli anni successivi risultanti alla data di realizzo della minusvalenza.

Cosa sono i Piani di risparmio a lungo termine

I Pir sono una forma di investimento caratterizzata da un regime fiscale di favore, di cui possono beneficiare le persone fisiche residenti in Italia – con riguardo ai redditi di capitale e ai redditi diversi di natura finanziaria percepiti al di fuori dell'attività di impresa – le Casse di previdenza e i Fondi pensione. I redditi generati da questi prodotti non sono tassati come redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria e non sono soggetti all'imposta di successione. Con questo strumento infatti il legislatore ha voluto favorire la canalizzazione del risparmio delle famiglie verso investimenti in imprese industriali e commerciali italiane ed europee radicate in Italia. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 4 maggio 2022)

[Link al testo della circolare dell'Agenzia delle entrate n. 10 del 4 maggio 2022](#), con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivazione fiscale del risparmio di lungo termine – Regime fiscale agevolati per i piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) – Modifiche al regime – Articolo 1, commi 26, 27, e 912, della L. 30/12/2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) – Art. 1, commi da 100 a 114, L. 11/12/2016, n. 232 (legge di bilancio 2017)

In Archivio

[Link al testo della circolare dell'Agenzia delle entrate n. 19 E del 29 dicembre 2021](#), con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Regime fiscale dei piani di risparmio a lungo termine (PIR) – Regime fiscale dei piani di risparmio a lungo termine (PIR) – Decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”) – Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e

all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19") – Credito d'imposta articolo 1, commi da 219 a 225, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021)

[Link al testo della circolare dell'Agenzia delle entrate n. 3 E del 26 febbraio 2018,](#) con oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivazione fiscale del risparmio di lungo termine – Regime fiscale agevolati per i piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) – Articolo 1, commi da 100 a 114, L 11/12/2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) – Art. 57, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96

[Linee guida, pubblicate dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze, per l'applicazione della normativa sui piani di risparmio a lungo termine](#) – Art. 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017) (*link* esterno al sito: www.finanze.it)